

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 143
Bellinzona, 17 marzo

11/2017

Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale (Lorform) del 4 febbraio 1998; modifica

(del 24 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 23 novembre 2015 presentata nella forma elaborata da Nicola Pini e cofirmatari;
- visto il messaggio 12 luglio 2016 n. 7206 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 novembre 2016 n. 7206 R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale (Lorform) del 4 febbraio 1998 è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1

¹All'attività di orientamento dei giovani collaborano le direzioni scolastiche, i docenti, i servizi del Cantone interessati all'attività orientativa, le associazioni dei genitori e le organizzazioni del mondo del lavoro.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 24 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 24 gennaio 2017 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale sulla formazione professionale (Lorform) del 4 febbraio 1998 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° aprile 2017.

Bellinzona, 15 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica

(del 23 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 luglio 2016 n. 7205 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 dicembre 2016 n. 7205R della Commissione speciale revisione LGC,

decreta:

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è così modificata:

**Pianificazione
quadriennale e
verifica**

Art. 79a (nuovo)

¹Nell'ambito dell'alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.

²La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione della gestione e delle finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.

³La programmazione dell'attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'attività annuale pianificata.

⁴Durante l'attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sotto-commissione designata dalla Commissione della gestione e delle finanze.

⁵La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l'assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 14 marzo 2017 n. 37)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica

(del 23 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 21 settembre 2015 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
- vista l’iniziativa parlamentare 7 novembre 2016 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini;
- visto il rapporto 14 dicembre 2016 n. 7193R della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è così modificata:

Art. 99 cpv. 2 (nuovo)

Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.

II.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 14 marzo 2017 n. 38)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica

(del 24 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 25 settembre 2012 presentata nella forma elaborata da Michele Guerra, Sergio Morisoli e cofirmatari;

- vista l’iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Patrizia Ramsauer;
- visto il rapporto 5 dicembre 2016 della Commissione speciale per la revisione della LGC,

decreta:

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Capitolo terzo

Evasione e attuazione degli atti parlamentari

- Rendiconto** **Art. 61a** Almeno una volta all’anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio, un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è tenuto a fornire le opportune spiegazioni.
- Iniziativa in forma elaborata** **Art. 102 cpv. 5 (nuovo)**
⁵Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione entro il termine indicato al capoverso precedente, l’iniziativa viene direttamente discussa dal plenum.
- Mozione** **Art. 105** ¹La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.
²Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
³È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
⁴Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.
⁵Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.
⁶In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
⁷La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno. Il rapporto firmato viene preventivamente trasmesso al Consiglio di Stato, il quale ha 30 giorni di tempo per accettarlo. In caso di accettazione, le conclusioni del rapporto diventano vincolanti, a meno che il mozionante chieda che esso venga sottoposto al Gran Consiglio.
⁸Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio.
⁹Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 24 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 14 marzo 2017 n. 39)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo**concernente lo stanziamento di un credito quadro di massimi fr. 10'000'000.– per il periodo 2016-2019 destinato al finanziamento delle misure contemplate dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro del 22 giugno 2016; modifica**

(del 23 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il rapporto di maggioranza 10 gennaio 2017 n. 7223 R1bis della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:**I.**

Il Decreto legislativo del 22 giugno 2016 concernente lo stanziamento di un credito quadro di massimi fr. 10'000'000.– per il periodo 2016-2019 destinato al finanziamento delle misure contemplate dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro è così modificato:

Titolo**Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di massimi fr. 10'000'000.– per il periodo 2017-2020 destinato al finanziamento delle misure contemplate dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro**

Art. 1 È stanziato un credito quadro di massimi fr. 10'000'000.– per il periodo 2017-2020, destinato al finanziamento delle misure contemplate dalla legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 14 marzo 2017 n. 40)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un contributo di 10 milioni di franchi per il finanziamento del nuovo immobile a Bellinzona destinato ad accogliere l'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e l'Istituto oncologico di ricerca (IOR)

(del 23 gennaio 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 12 ottobre 2016 n. 7233 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È concesso all'Università della Svizzera italiana (USI) un contributo forfetario di 10 milioni di franchi da riversare alla Fondazione istituto di ricerca in biomedicina (F-IRB) per l'IRB (7 milioni di franchi) e alla Fondazione per la Ricerca e la cura dei Linfomi in Ticino (FRCL) per lo IOR (3 milioni di franchi) a copertura dei costi d'investimento dell'immobile e del primo arredo previsto sul sedime dell'ex Campo militare di Bellinzona.

Art. 2 L'uscita per il contributo cantonale è addebitata al conto degli investimenti del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della cultura e degli studi universitari.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 23 gennaio 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 14 marzo 2017 n. 41)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo per la
costruzione della stalla per bovini e caprini con un sistema di stabulazione
particolarmente rispettoso degli animali (SSRA) e la realizzazione
dell'abitazione per il capoazienda nel Comune di Bosco Gurin, sul
mappale n. 713 RFD, e lo stanziamento del relativo contributo massimo
di fr. 777'950.–**

(del 13 marzo 2017)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1° febbraio 2017 n. 7278 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È approvato il progetto e il preventivo per la costruzione della stalla per bovini e caprini con un sistema di stabulazione particolarmente rispettoso degli animali (in seguito: SSRA) e dell'abitazione per il capoazienda nel Comune di Bosco Gurin, sul mappale n. 713 RFD, il cui preventivo totale ammonta a fr. 2'377'170.–.

Art. 2 ¹È stanziato, al signor Michele Arcioni, di Bosco Gurin, un contributo complessivo massimo di fr. 777'950.– (di cui fr. 577'150.– per la stalla SSRA e il caseificio, fr. 150'000.– per l'abitazione e fr. 50'800.– per gli allacciamenti).

²Se l'importo di liquidazione dovesse risultare inferiore al preventivo al beneficio del contributo, l'aiuto cantonale verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 3 Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura.

Art. 4 Il contributo è vincolato alle condizioni previste dalla legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e relativo regolamento.

Art. 5 La presente opera sottostà alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001.

Art. 6 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 13 marzo 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **F. Badasci**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 14 marzo 2017 n. 42)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Gionata P. Buzzini

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2016 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 4/2017 di venerdì 13 gennaio 2017 del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 16 dicembre 2016 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari è fissata al 1° giugno 2017.

Il presente decreto del Consiglio di Stato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salario orario minimo di base: fr. 19.65.

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2016 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 4/2017 di venerdì 13 gennaio 2017 del Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 16 dicembre 2016 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato è fissata al 1° giugno 2017.

Il presente decreto del Consiglio di Stato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile alle aziende del settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salario orario minimo di base:

– personale non qualificato	fr. 17.30
– personale qualificato (AFC o titolo equivalente o superiore)	fr. 19.65
– impiegati di commercio	fr. 19.65

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercato. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2016 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sul incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 4/2017 di venerdì 13 gennaio 2017 del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 16 dicembre 2016 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale è fissata al 1° giugno 2017.

Il presente decreto del Consiglio di Stato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salario orario minimo di base: fr. 19.65.

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personale. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Regolamento di applicazione della Legge sul cinema del 19 ottobre 2010

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul cinema del 9 novembre 2005;

decreta:

I.

Il regolamento di applicazione della Legge sul cinema del 19 ottobre 2010 è modificato come segue:

Titolo

Regolamento della legge sul cinema

Ingresso

viste:

- la legge sul cinema del 9 novembre 2005,
- la legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986,
- la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013,
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 2004,

Titolo prima dell'art. 1

Capitolo primo Generalità

Dipartimento
competente

Art. 1 Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005 (di seguito legge) e del presente regolamento.

Titolo prima dell'art. 3

Capitolo secondo Fondo cantonale e contributi

Suddivisione del
Fondo cantonale
per la cine-
matografia

Art. 3 Il Fondo di cui all'art. 4 della legge e agli artt. 34 e 35 della legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso:

- a) 60% dell'importo quale aiuto alla produzione di film;
- b) 40% dell'importo quale aiuto alle imprese di proiezione.

Promozione della
cultura cine-
matografica - a)
disponibilità fi-
nanziaria

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato, nel limite dei crediti stanziati annualmente, decide sull'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 della legge.

²Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell'imposta sugli spettacoli cinematografici e dal Fondo Swisslos.

b) contributi alla
produzione

Art. 5 ¹I contributi a sostegno della produzione di film (art. 2 lett. a. della legge) possono essere stanziati per i film:

- a) girati da registi indipendenti con domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni;
- b) girati da registi indipendenti che per questioni professionali o di studio hanno domicilio fuori Cantone da dieci anni al massimo, ma dimostrano di avere avuto una precedente e durevole permanenza sul territorio ticinese ed intrattengono legami e scopi con il Cantone tali da favorire e prevedere il loro possibile rientro;
- c) girati da registi indipendenti con attinenza ticinese;

d) realizzati da produttori o case di produzione indipendenti che hanno sede nel Cantone da almeno un anno.

²Il loro stanziamento è inoltre ammesso per i film:

- a) che sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone;
- b) che sono ambientati nel Cantone;
- c) che rivestono importanza per il Cantone.

³La valutazione ai fini delle decisioni sui contributi avviene in base alla qualità dell'opera, ai costi di produzione ed agli elementi inerenti al Ticino per quanto riguarda il regista, l'ambientazione, l'impiego di attori, di tecnici, di personale e laboratori, così come per uno specifico interesse culturale.

⁴Per questi film possono pure essere erogati contributi per le spese derivanti dalla sovrimpressionazione di didascalie o di doppiaggio.

⁵Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.

c) contributi per manifestazioni cinematografiche

Art. 6 ¹I contributi a sostegno di proiezioni e manifestazioni cinematografiche (art. 2 lett. b. e c. della legge) possono essere stanziati quando esse non potrebbero aver luogo o essere continuate senza i contributi dello Stato.

²L'importo del contributo è stabilito tenendo conto del valore artistico, educativo o documentario delle previste proiezioni, del loro costo, del loro numero e dell'importanza che esse hanno sul piano locale, regionale o cantonale.

³Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.

d) premio biennale

Art. 7 ¹Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese (art. 2 cpv. 3 della legge) ha l'obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell'arte cinematografica in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le Istituzioni del settore a livello federale e cantonale.

²Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.

Promozione dell'offerta

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato, nei limiti dei crediti stanziati annualmente, decide sull'assegnazione dei contributi di cui all'art. 3 cpv. 2 della legge:

- a) per i casi di cui al cpv. 2 lett. a) a concorso della copertura dell'eventuale disavanzo computabile;
- b) per i casi di cui al cpv. 2 lett. b) per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30% delle spese effettive computabili;
- c) per i casi di cui al cpv. 2 lett. c) e d) per un massimo del 30% delle spese effettive computabili.

²Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell'imposta sugli spettacoli cinematografici.

Titolo prima dell'art. 9

Capitolo terzo Libertà di proiezione

Proiezioni pubbliche ai minori
a) sorveglianza e età d'ammissione

Art. 9 (marginale)

b) collaborazione delle imprese di proiezione

Art. 10 La direzione dell'impresa di proiezione o chi ne fa le veci è tenuta a prestare la necessaria collaborazione nei confronti del Dipartimento.

Titolo prima dell'art. 11

Capitolo quarto
Norme procedurali

- Istanze** **Art. 11** Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura cinematografica e la promozione dell'offerta, come pure quelle inerenti alla libertà di proiezione, devono essere presentate alla Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ed essere dovutamente documentate.
- Commissioni consultive** **Art. 12** ¹La Commissione culturale consultiva di cui agli artt. 18 e segg. del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 è competente a rilasciare i preavvisi inerenti ai contributi di cui all'art. 2 della legge.
²Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all'art. 3 della legge la DCSU può chiedere un preavviso ad una speciale commissione consultiva nominata dal Dipartimento.
³La Commissione film giovani, nominata dal Consiglio di Stato e composta di tre membri scelti tra genitori, educatori e psicologi, è competente a rilasciare i preavvisi per le decisioni di cui all'art. 5 della legge.
⁴Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
- Autorità competenti in materia di contributi** **Art. 13** ¹Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue:
a) alla DCSU per importi fino a fr. 30'000.-;
b) al Dipartimento per importi superiori a fr. 30'000.- e fino a fr. 100'000.-;
c) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.-.
²Contro le decisioni di cui al cpv. 1 è data facoltà di reclamo all'autorità che le ha emenate nel termine di 15 giorni.
- Obbligo di informare e di collaborare** **Art. 13a (nuovo)** ¹I beneficiari di decisioni di contributo sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.
²Essi sono pure tenuti ad informare la DCSU su eventuali mutamenti delle condizioni presenti al momento della richiesta.
³Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l'attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale ticinese.
⁴Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell'attività o del progetto e forniscono senza ritardo i dati statistici richiesti alla DCSU.

II.

Le presenti modifiche sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore immediatamente.

Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996; modifica

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla scuola media, del 21.10.1974, e la legge della scuola, del 1.2.1990,

decreta:

I

Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è così modificato:

Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi

Art. 16 ¹Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l'esito dell'ultima classe frequentata.

²Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di un esame d'ammissione organizzato nella scuola d'arrivo. Le materie d'esame, oltre all'italiano e alla matematica, sono il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l'inglese in IV media. È ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.

³Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell'età e della formazione scolastica precedente.

⁴Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull'assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

II

Questa modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996; modifica

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996,

decreta:

I

Il regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 è così modificato:

Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi

Art. 12 ¹Gli allievi provenienti da scuole comunali private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l'esito dell'ultima classe frequentata.

²Per gli allievi provenienti da scuole comunali private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d'arrivo. La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori.

³Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell'età e della formazione scolastica precedente.

⁴Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull'assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

II

Questa modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento delle legge della scuola del 19 maggio 1992; modifica

(del 14 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge della scuola del 1° febbraio 1990,

decreta:

I

Il regolamento della legge della scuola dl 19 maggio 1992 è così modificato:

Art. 80 cpv. 2

Abrogato

II

Questa modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore

Bellinzona, 14 marzo 2017

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Paolo Beltraminelli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**